



Protezione Ambiente Sicurezza
Studio associato professionale

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
Fax 030.3583957
www.studiopas.it
e-mail : info@studiopas.it
Partita IVA : 03539590178

CIRCOLARE N° 54 DEL 28 DICEMBRE 2011

PROROGHE VARIE IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA

DICHIARAZIONE MUD

La G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il **D.M. 12 novembre 2011** con la **proroga per la dichiarazione MUD 2011 al 30 aprile 2012** (rispetto alla attuale scadenza del 31.12.2011, prevista dal D.M. 17 dicembre 2009) da parte dei soggetti obbligati (gli stessi su cui ricadeva l'adempimento per la precedente dichiarazione - produttori e impianti di recupero/smaltimento tramite l'utilizzo della modulistica contenuta nel DPCM 27 aprile 2010 - MUD 2010 - oppure in alternativa, la compilazione e l'invio telematico di appositi moduli che saranno pubblicati sul portale SISTRI).

Il decreto prevede altresì che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal SISTRI, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistema.

PROROGA SISTRI

SISTRI prorogato al 2 aprile 2012: il Consiglio dei Ministri n. 8 del 23/12/2011 ha approvato la proroga al 2 aprile 2012 l'entrata in operatività SISTRI (all'interno del cd. "*Decreto poche-Proroghe*").

Il D.M. prevede che: "*All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole*

- «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010,
- ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011»

sono sostituite dalle seguenti:

«Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011,

- ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

PROROGA MANIGLIONI ANTIPANICO

La G.U. n. 299 del 24-12-2011 pubblica il Decreto 6 dicembre 2011 con la **modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.**

Il DM decreta:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, **le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.**